



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 18/12/2020

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 148

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.2

OGGETTO: **Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2021**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l'impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di*

INDICE

Premessa

1. *Rivalutazione dei trattamenti previdenziali*
 - 1.1 *Indice di rivalutazione definitivo per l'anno 2020*
 - 1.2 *Indice di rivalutazione provvisorio per l'anno 2021*
 - 1.3 *Modalità di attribuzione della rivalutazione definitiva 2020*
2. *Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)*
3. *Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio*
 - 3.1 *Pensioni sociali e assegni sociali*
 - 3.2 *Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)*
 - 3.3 *Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche*
4. *Tabelle*
5. *Requisiti anagrafici*
6. *Gestione fiscale*
 - 6.1 *Conguagli fiscali a consuntivo*
 - 6.2 *Addizionali all'IRPEF*
 - 6.3 *Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani*
 - 6.4 *Trattamento integrativo*
7. *Riduzione delle pensioni di importo elevato*
 - 7.1 *Verifica a consuntivo per l'anno 2020*
 - 7.2 *Importi e fasce di applicazione della riduzione per l'anno 2021*
8. *Pensioni della Gestione privata*
 - 8.1 *Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario*
 - 8.2 *Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti*
 - 8.2.1 *Scadenza del penultimo contitolare nel 2021*
 - 8.2.2 *Pensioni con tutti i contitolari scaduti*
 - 8.3 *Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia*
 - 8.4 *Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria*
 - 8.5 *Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio*
 - 8.6 *Pensioni rinnovate con importo pari a zero*
9. *Pensioni della Gestione pubblica*
 - 9.1 *Modalità di attribuzione dell'indennità integrativa speciale*
 - 9.2 *Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario*
 - 9.3 *Esenzione fiscale per le vittime del dovere*
 - 9.4 *Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali*
10. *Prestazioni assistenziali*
 - 10.1 *Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria*
 - 10.2 *Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie*
 - 10.3 *Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale*
11. *Prestazioni di accompagnamento a pensione*
 - 11.1 *Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2021*
12. *Periodicità e date di pagamento*
 - 12.1 *Calendario di pagamento*

Premessa

L'Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2021.

Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.

1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

Nella G.U. n. 292 del 24 novembre 2020 è stato pubblicato il decreto 16 novembre 2020, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante "Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2021, nonché valore della percentuale di variazione - anno 2020 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2019" (Allegato n. 1).

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Per la determinazione dell'importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall'INPS e per le quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall'INPS ad esclusione delle seguenti:

- prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
- prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge n. 206/2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 143-APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati *utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all'articolo 1, comma 239, dell'articolo 1, comma 195, della legge n. 228/2012, come modificata dall'articolo 1, comma 195, della legge n. 232/2016.*

Per i trattamenti degli Enti diversi dall'INPS, l'informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo "GP1AV35N" di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L'importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

Per le pensioni in totalizzazione e cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all'intera pensione.

1.1 Indice di rivalutazione definitivo per l'anno 2020

L'articolo 1 del decreto citato ha stabilito in via definitiva nella misura dello 0,5% l'aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno 2020.

Conseguentemente, si procederà al conguaglio da perequazione rispetto al valore dello 0,4% utilizzato in sede di rinnovo per l'anno 2020.

Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2020 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi
1° gennaio 2020	515,58 €	293,90 €
IMPORTI ANNUI	6.702,54 €	3.820,70 €

1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per l'anno 2021

L'articolo 2 del decreto citato stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è determinata in misura pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo; l'adeguamento dell'importo delle pensioni da mettere in pagamento per l'anno 2021 è, pertanto, nullo.

Si riportano di seguito i valori provvisori del 2021 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi
1° gennaio 2021	515,58 €	293,90 €
IMPORTI ANNUI	6.702,54 €	3.820,70 €

1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione definitiva 2020

L'articolo 1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1. nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2. nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3. nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4. nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5. nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Di seguito si riporta la tabella di riepilogo:

dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi		
				da	a	Importo garanzia
1° gennaio 2020:	Fino a 4 volte il TM	100	0,500 %	-	2.052,04 €	
	Fascia di Garanzia	Importo garantito		2.052,05€	2.054,39 €	2.062,30 €
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	77	0,385 %	2.052,05€	2.565,05 €	
	Fascia di Garanzia	Importo garantito		2.565,06€	2.568,24 €	2.574,92 €
	Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	52	0,260 %	2.565,06€	3.078,06 €	
	Fascia di Garanzia	Importo garantito		3.078,07€	3.078,82 €	3.086,06 €
	Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	47	0,235 %	3.078,07€	4.104,08 €	
	Fascia di Garanzia	Importo garantito		4.104,09€	4.104,48 €	4.113,72 €
	Oltre 8 e fino a 9 volte il TM	45	0,225%	4.104,09€	4.617,09 €	
	Fascia di Garanzia	Importo garantito		4.617,10 €	4.618,23 €	4.627,47 €
Oltre 9 volte il TM	40	0,200%	4.617,10€	-		

2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

L'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei

loro superstiti, nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206/2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:

a) in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

ovvero, in alternativa

b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25% calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo.

Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.

Poiché l'indice ordinario per il 2021 è risultato inferiore all'1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera b), come di seguito specificato:

dal	Fasce mensili trattamenti	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi	
				da	a
1° gennaio 2021:	Fino a 3 volte il TM	100	1,2500 %	-	1.546,74 €
	Oltre 3 e fino a 5 volte il TM	90	1,1250 %	1.546,75 €	2.577,90 €
	Oltre 5 volte il TM	75	0,9375 %	2.577,91 €	qualsiasi

3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

3.1 Pensioni sociali e assegni sociali

Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2020 e provvisorio per il 2021, riportati al precedente paragrafo 1, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.

Si riportano di seguito i valori definitivo per il 2020 e provvisorio per il 2021, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.

	Pensione sociale		Assegno sociale	
Decorrenza	Importi			
	mensile	annuo	mensile	annuo

1° gennaio 2020	379,33 €	4.931,29 €	460,28€	5.983,64 €
1° gennaio 2021	379,33 €	4.931,29 €	460,28€	5.983,64 €
	Limiti reddituali massimi *			
	personale	coniugale	personale	coniugale
1° gennaio 2020	4.931,29 €	16.990,47 €	5.983,64 €	11.967,28 €
1° gennaio 2021	4.931,29 €	16.990,47 €	5.983,64 €	11.967,28 €

**Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l'importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto.*

3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIIV)

La misura della perequazione, definitiva per l'anno 2020 e previsionale per l'anno 2021, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono rimasti invariati.

Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile.

dal	limite di reddito annuo personale		importo mensile		
	Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti	Invalidi parziali, minori	Invalidi, sordomuti	Ciechi parziali	Ciechi assoluti
1.1.2020	16.982,49 €	4.931,29 €	287,09 €	213,08 €	310,48 €
1.1.2021	16.982,49 €	4.931,29 €	287,09 €	213,08 €	310,48 €

3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche

La variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla L. n. 160/75) tra il periodo agosto 2019 - luglio 2020 e il periodo precedente

agosto 2018 – luglio 2019 è risultata dello + 0,79%.

Pertanto, la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata dello 0,79%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall'articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.

L'indice dello 0,79% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

4. Tabelle

Nell'Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell'importo del trattamento minimo dell'anno 2021.

Si fornisce, inoltre, la tabella utile al calcolo della "trattenuta teorica massima" applicabile su pensione in caso di recupero per indebiti "propri".

5. Requisiti anagrafici

Si rammenta che per l'anno 2021 l'età di accesso alla pensione di vecchiaia e all'assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.

6. Gestione fiscale

Come noto, la tassazione opera con riferimento al "soggetto". La ritenuta IRPEF viene quindi determinata sull'ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall'INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall'INPS al soggetto.

Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull'imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Per l'anno 2021 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2020.

La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il messaggio n. 3772/2020. Le relative procedure sono disponibili *on line* dal 15 ottobre 2020, accedendo al servizio dedicato "Detrazioni fiscali – domanda e gestione", disponibile sul sito www.inps.it.

Per i soggetti per i quali nel 2020 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale:

- se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per l'anno 2021, è stata applicata anche da gennaio 2021 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale;
- se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata effettuata la richiesta per l'anno 2021, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione personale.

6.1 Conguagli fiscali a consuntivo

Ove le ritenute erariali relative all'anno 2020 (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2021.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2021 (art. 38, comma 7, della legge n. 122/2010).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2021.

6.2 Addizionali all'IRPEF

Le addizionali all'IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

- addizionale regionale a saldo 2020: da gennaio a novembre 2021;
- addizionale comunale a saldo 2020: da gennaio a novembre 2021;
- addizionale comunale in acconto 2021: da marzo a novembre 2021.

L'importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2021.

6.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

L'articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per l'importo eccedente 1.000 euro.

Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto dalla mensilità di marzo.

6.4 Trattamento integrativo

L'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, pari a 600 euro per il secondo semestre dell'anno 2020 e a 1.200 euro annui a decorrere dall'anno 2021, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, il cui importo complessivo non è superiore a 28.000 euro annui e aventi un'imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti previste dall'articolo 13, comma 1, del TUIR, determinate sui medesimi redditi.

In particolare, si rammenta che il suddetto trattamento integrativo, che come il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non concorre alla formazione del reddito, se spettante in base agli specifici requisiti normativi previsti, è stato riconosciuto in via automatica alle prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 50, comma 1, lett. h-bis), del TUIR e alle altre prestazioni di accompagnamento alla pensione e all'APE sociale a partire dalle prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

7. Riduzione delle pensioni di importo elevato

7.1 Verifica a consuntivo per l'anno 2020

Contestualmente alle operazioni di consuntivazione fiscale è stata effettuata la verifica della congruità degli importi trattenuti nel corso del 2020 a titolo di riduzione delle pensioni di importo elevato di cui all'articolo 1, commi 261 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Si è tenuto conto sia delle pensioni eventualmente liquidate al titolare nel corso del 2020 sia della eventuale variazione di importo delle pensioni da assoggettare alla riduzione.

I conguagli a debito o a credito saranno effettuati dalla mensilità di febbraio 2021.

7.2 Importi e fasce di applicazione della riduzione per l'anno 2021

Il comma 262 dell'articolo 1 della citata legge n. 145/2018 stabilisce che gli importi di pensione da considerare ai fini della riduzione siano annualmente rivalutati secondo il meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Si fornisce di seguito la tabella di riduzione valida per l'anno 2021.

Anno 2021	Da	A	% riduzione
	0	100.200,00 €	zero
	100.200,01 €	130.260,00 €	15%
	130.260,01 €	200.400,00 €	25%
	200.400,01 €	350.700,00 €	30%
	350.700,01 €	501.000,00 €	35%
	501.000,01 €	-	40%

8. Pensioni della Gestione privata

Si illustrano le ulteriori attività effettuate per le pensioni della Gestione privata contestualmente alle operazioni di rivalutazione.

8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 1.2, è stato attribuito un tasso di rivalutazione nullo anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di "Pagamenti ridotti o disgiunti" individuato da uno dei seguenti codici:

- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
- M5 Assegno alimentare per figli;
- M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, è stato perequato l'importo "Altra pensione" memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.

Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2021

Dal mese di scadenza dell'ultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola quota del contitolare in essere.

Come noto, dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, è necessario disporre dei redditi per verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito.

Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il valore **997** nel campo "CIDEMIN".

È stato comunque considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni collegate al reddito sulla pensione, l'eventuale reddito da Casellario delle Pensioni dell'anno in corso.

8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti

Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2021

(GP3CK02Z < 202102), il campo "CIDEMIN" è stato valorizzato con il codice **998** sia per le pensioni dell'AGO sia dei Fondi speciali ed ex ENPALS.

8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 35, comma 12, della legge n. 14/2009. Per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2016, il pagamento viene sospeso da gennaio 2021.

Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2020 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo "GP2KF11" e il campo "CIDEMIN" è stato valorizzato con il codice **906**.

8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

Gli assegni ordinari di invalidità delle Gestioni AGO ed ex ENPALS con data revisione sanitaria nel corso del 2021 (GP1AF06), nonché con scadenza del triennio nel 2021, sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.

Per i Fondi Speciali l'azzeramento opera per gli assegni ordinari di invalidità del Fondo telefonici (categoria 054), del Fondo elettrico (categoria 063) e del Fondo autoferrotranviere (categoria 051).

Per il Fondo volo (categoria 045), il pagamento è stato localizzato presso la Cassa Sede da gennaio 2021.

8.5 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d'importo da data anteriore a gennaio 2021 sono state poste in pagamento per l'anno 2021 con l'importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice **4** (da ricostituire a credito) ovvero **7** (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R".

Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.

Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2020 sono state

contraddistinte con il codice **5** nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R".

Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2020 le pensioni contraddistinte con il codice **0** nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R" e il valore **004** in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.

L'informazione relativa al tipo rinnovo presente in "GP1AF05R" viene riportata anche nel campo "CPRD" della riga di movimentazione relativa al rinnovo.

8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

L'elenco delle pensioni rinnovate per l'anno 2021 con importo pari a "zero" è disponibile nella intranet fra le liste parametriche, dal percorso: "Processi" > "Assicurato pensionato" > "Servizi al pensionato" > "Procedure di gestione della pensione" > "Reporting operativo - Liste parametriche".

Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.

9. Pensioni della Gestione pubblica

9.1 Modalità di attribuzione dell'indennità integrativa speciale

Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a quattro volte il trattamento minimo, pari a 2.052,04 €, è stato incrementato soltanto l'importo mensile della voce pensione, mentre la misura dell'indennità integrativa speciale resterà invariata rispetto a quella spettante al 31 dicembre 2019. Tale situazione sarà individuata mediante l'apposizione del codice "**β**" nel campo "PQ" della maschera 020.

Per effetto dell'applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell'indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2020 è pari a 789,55 €; l'importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in 769,55 €.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall'INPS e da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2019 si è provveduto a bloccare l'importo dell'indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la

percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull'indennità integrativa speciale, sull'importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice "D9".

Qualora l'indennità integrativa speciale fosse già bloccata all'importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell'articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell'articolo 24, comma 25, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici B7", "B8", "B9", "B0", "B2", "B3", "B4", "B5", "B6", "C7", "C8", "C9", "C0", "D1", "D2", "D3", "D4", "D5", "D6", "D7" e "D8"

Si conferma che anche per l'anno 2020, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla Gestione Dipendenti Pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all'abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. "principale" e "secondaria" attribuendo l'incremento della perequazione in misura proporzionale.

Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 di cui sopra), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della Gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l'importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2021, considerando l'importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l'adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all'ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - Gestione Dipendenti Pubblici.

9.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere

Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare nell'anno 2021 si rimanda al messaggio n. 1768/2017.

Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell'IRPEF e

dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale solo se di competenza dell'anno solare 2021.

Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell'anno 2020:

- nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2020 (entro rata dicembre 2020), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2021;
- nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2021, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale.

9.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell'IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale solo se di competenza dell'anno solare 2021.

Per le modalità operative di gestione si rinvia ai messaggi n. 2205 del 29 maggio 2017, n. 3830 del 5 ottobre 2017 e n. 588 del 17 febbraio 2020.

10. Prestazioni assistenziali

10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato confermato nelle more della visita di revisione calendarizzata dall'Istituto.

10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

Le indennità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall'articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l'anno 2021 adeguandone l'importo al trattamento minimo.

10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

L'articolo 18, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all'incremento della speranza di vita, in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Il requisito anagrafico per il diritto all'assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2021 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all'accertamento del diritto e della misura all'assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni è stato attribuito l'importo dell'assegno sociale senza gli aumenti di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 lire), e all'articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).

Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

11. Prestazioni di accompagnamento a pensione

Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 92/2012 di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129 – VESO29; 143 – APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l'importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta inoltre che il pagamento delle suddette prestazioni corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 92/2012 viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.

La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuato con le generali regole del cumulo fiscale.

11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2021

Le prestazioni con scadenza nel 2021 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato ("GP1AF06").

Il pagamento dell'eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all'ultima mensilità.

12. Periodicità e date di pagamento

12.1 Calendario di pagamento

Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie

dell'INAIL sono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, **fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile** (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l'anno 2021.

Mese	Giorno disponibilità valuta	
	Poste	Banche
gennaio	4	5
febbraio	1	
marzo	1	
aprile	1	
maggio	3	
giugno	1	
luglio	1	
agosto	2	
settembre	1	
ottobre	1	
novembre	2	
dicembre	1	

12.2 Pagamenti annuali e semestrali

Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.

Si riportano, pertanto, di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per l'anno 2021:

Importo lordo	mensile	mensilità	Data pagamento
Da 0,01 € a 10,00 €		Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima)	4 gennaio (Poste) 5 gennaio (Banca)
Da 10,01 € a 75 €		Da gennaio a giugno	4 gennaio (Poste) 5 gennaio (Banca)
		Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima)	giovedì 1° luglio

13. Certificato di pensione per l'anno 2021

Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2021 sarà pubblicato tra i servizi *on line* disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 2020

Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2021, nonché valore della percentuale di variazione - anno 2020 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2019.
(20A06376)

(GU n.292 del 24-11-2020)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 15 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 278 del 27 novembre 2019, concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2019 e valore definitivo per l'anno 2018»;

Visto l'art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 5 novembre 2020, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2018 ed il periodo gennaio-dicembre 2019 è risultata pari a + 0,5;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2019 ed il periodo gennaio-dicembre 2020

e' risultata pari a - 0,3 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 una variazione dell'indice pari rispettivamente a + 0,1; 0,0 e + 0,2;

Considerata la necessita':

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;

di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 e' determinata in misura pari a + 0,5 dal 1° gennaio 2020.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 e' determinata in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2020

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale delle Pensioni

Rinnovo 2021 - Tabelle

Perequazione provvisoria
Pensioni e limiti di reddito 0,0%
Limiti di reddito INVCIV totali 0,0%
Indennità INVCIV 0,79%

Valori definitivi 2020 allo 0,5%

INDICE

Importi delle pensioni per l'anno 2020 Valori definitivi	Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali	A1	pag. 5	
	Aumenti per costo vita	A2		
	Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000	A3		
	Importi delle pensioni per l'anno 2021 Valori previsionali	Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002	A3bis	pag. 6
		Importo aggiuntivo	A4	
		Importo Indennità Integrativa Speciale	A5	
		Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 (Vittime del Terrorismo)	A6	
		Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)	A7	
Importi dei trattamenti minimi delle pensioni di Fondi speciali (Per l'anno 2020 - Valori previsionali per il 2021)	Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali	B1	pag. 7	
	Aumenti per costo vita	B2		
	Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000	B3		
	Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002	B3bis		
	Limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni	Importo aggiuntivo	B4	pag. 8
		Importo Indennità Integrativa Speciale	B5	
		Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 (Vittime del Terrorismo)	B6	
		Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)	B7	
Integrazione degli assegni di invalidità	Disposizioni legislative per aumenti costo vita	B8	pag. 9	
	Fondo Clero	C.1	pag. 13	
	Fondo Addetti Imposte di consumo	C.2		
	Fondo Dipendenti Aziende del Gas	C.3		
	Fondo Dipendenti Aziende Elettriche	C.4		
	Fondo Esattoriali	C.5		
	Fondo Addetti Servizi di Trasporto	C.6		
	Fondo Telefonici	C.7		
Fondo per il Personale di Volo	C.8			
Pensioni di inabilità	Fondo lavoratori dipendenti	D.1	pag. 14	
	Pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994	D.2		
	Pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994	D.3		
	Legge 385 del dicembre 2000	D.4		
Limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni	Limiti di reddito annuo per il diritto all'integrazione	E.1	pag. 15	
	Assegno di accompagnamento (Art.5 legge 222/84)	E.2	pag. 16	
Integrazione degli assegni di invalidità	Limiti di reddito	F.1	pag. 17	
	Importi dei limiti	F.2		
Pensioni di inabilità	Limiti di reddito	G.1	pag. 18	
	Importi dei limiti	G.2		
Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario	Limiti di reddito	H.1	pag. 19	
	Importi dei limiti	H.2	pag. 20	
Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario	Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale.	H.1	pag. 21	
	Importi e limiti di reddito per l'incremento della maggiorazione	H.2	pag. 22	
Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi			pag. 22	
	Pensioni Sociali	L.1	pag. 23	
	Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999	L.2		
	Aumento della pensione sociale.	L.3	pag. 24	
	Aumento degli assegni vitalizi.	L.4	pag. 25	
	Assegni sociali	L.5	pag. 26	
	Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999	L.6		
	Aumento dell'assegno sociale	L.7		
Maggiorazione dell'assegno sociale	L.8	pag. 28		

	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS	<u>L.9</u>	pag. 29	
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS	<u>L.10</u>		
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS (ciechi civili)	<u>L.11</u>	pag. 30	
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS (ciechi civili)	<u>L.12</u>		
Pensioni ed indennità degli invalidi civili	Ciechi civili di fascia 6, 8	<u>M.1.1</u>	pag. 31	
	Ciechi civili di fascia 7	<u>M.1.2</u>		
	Ciechi civili di fascia 9	<u>M.1.3</u>		
	Ciechi civili di fascia 10	<u>M.1.4</u>		
	Ciechi civili di fascia 11	<u>M.1.5</u>	pag. 32	
	Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17	<u>M.1.6</u>		
	Ciechi civili di fascia 14	<u>M.1.7</u>		
	Ciechi civili di fascia 15, 18, 19	<u>M.1.8</u>	pag. 33	
	Sordomuti di fascia 20, 21, 22	<u>M.2.1</u>		
	Sordomuti dai fascia 23,24,25	<u>M.2.2</u>		
	Sordomuti di fascia 26	<u>M.2.3</u>	pag. 34	
	Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43	<u>M.3.1</u>		
	Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40, 46	<u>M.3.2</u>		
	Invalidi civili di fascia 33	<u>M.3.3</u>	pag. 35	
	Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45	<u>M.3.4</u>		
	Invalidi civili di fascia 47	<u>M.3.5</u>		
	Invalidi civili di fascia 46	<u>M.3.6</u>	pag. 36	
	Talassemici	<u>M.3.7</u>		
	Aumento INVCIV infrasessantacinquenni	<u>M.4.1</u>	pag. 37	
	Aumento INVCIV invalidi totali tra i sessanta e i sessantacinque	<u>M.5.1</u>	pag. 38	
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i sessantacinque	<u>M.5.2</u>	pag. 39	
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e ciechi parziali ultrasessantenni (fasce 8, 12, 14, 16 e 17)	<u>M.5.3</u>	pag. 40	
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni con regole PS	<u>M.5.4</u>	pag. 41	
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni con regole AS	<u>M.5.5</u>	pag. 42	
	Imposta sul reddito delle persone fisiche	Scaglioni annui d'imposta	<u>N.1</u>	pag. 43
		Scaglioni mensili d'imposta	<u>N.1A</u>	
		Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge	<u>N.2</u>	pag. 44
Detrazione per il coniuge		<u>N.2A</u>	pag. 45	
Detrazione per redditi di pensione		<u>N.3</u>	pag. 46	
Detrazione per redditi di lavoro (previdenza complementare)		<u>N.4</u>	pag. 47	
Ulteriore detrazione per redditi di lavoro (prev. Complementare)		<u>N.4A</u>	pag. 48	
Detrazione per redditi diversi (quote scisse)	<u>N.5</u>	pag. 49		
Fasce di retribuzione e reddito pensionabili	Anzianità maturate al 31 dicembre 1992	<u>O.1</u>	pag. 50	
	Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993	<u>O.2</u>		
Massimale di retribuzione	Limiti di cui all'articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995	<u>R</u>	pag. 51	
Minimale retributivo	Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche	<u>S</u>		
Pensioni ex-INPDAI	Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili	<u>I</u>		
Sistema Contributivo	Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di vecchiaia	<u>U</u>	pag. 52	
Indebiti Pensionistici	Calcolo della trattenuta teorica massima applicabile per trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti "propri"	<u>V</u>	pag. 53	
Riduzione pensioni d'oro	Fasce per il calcolo della riduzione delle cosiddette pensioni d'oro	<u>Z</u>	pag. 54	

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2020

Valori definitivi

1 - TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2020	515,58	293,90	379,33	460,28
IMPORTI ANNUI	6.702,54	3.820,70	4.931,29	5.983,64

2 - AUMENTI PER COSTO VITA						
dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi		
				da	a	Importo garanzia
1° gennaio 2020:	Fino a 4 volte il TM	100	0,500 %	-	2.052,04	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		2.052,05	2.054,39	2.062,30
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	77	0,385 %	2.052,05	2.565,05	
	Fascia di Garanzia*	Importo garantito		2.565,06	2.568,24	2.574,92
	Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	52	0,260 %	2.565,06	3.078,06	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		3.078,07	3.078,82	3.086,06
	Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	47	0,235 %	3.078,07	4.104,08	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4.104,09	4.104,48	4.113,72
	Oltre 8 e fino a 9 volte il TM	45	0,225%	4.104,09	4.617,09	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4.617,10	4.618,23	4.627,47
	Oltre 9 volte il TM	40	0,200%	4.617,10	-	

* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

3 - TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2001:	444,52
IMPORTI ANNUI	5.778,76

3 bis - TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2003:	472,36
IMPORTI ANNUI	6.140,68

4 - IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)		
Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo-	Calcolo dell'aumento
154,94	6.857,48	Limite di importo - Imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di €		Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di €
10.053,81		20.107,62

5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE		
Decorrenza	Indennità integrativa speciale	Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2020	789,55	769,55

6 - Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo)					
dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi	
				da	a
1° gennaio 2020:	Fino a 3 volte il TM	100	1,2500 %	-	1.539,03
	Oltre 3 e fino a 5 volte il TM	90	1,1250 %	1.539,04	2.565,05
	Oltre 5 volte il TM	75	0,9375 %	2.565,06	qualsiasi

7 - SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)	
Decorrenza	Importo trattamento
Dal 1° gennaio 2020:	548,70
IMPORTI ANNUI	7.097,61

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2021

Valori provvisori

1 - TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2021	515,58	293,90	379,33	460,28
IMPORTI ANNUI	6.702,54	3.820,70	4.931,29	5.983,64

2 - AUMENTI PER COSTO VITA - (qualsiasi importo)		
Dal 1° gennaio 2021	percentuale spettante	0,0 %

3 - TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2001:	444,52
IMPORTI ANNUI	5.778,76

3 bis - TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2003:	472,36
IMPORTI ANNUI	6.140,68

4 - IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)		
Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo-	Calcolo dell'aumento
154,94	6.857,48	Limite di importo - Imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di €	Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di €	
10.053,81	20.107,62	

5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE		
Decorrenza	Indennità integrativa speciale	Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2021	789,55	769,55

6 - Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo)					
dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi	
				da	a
1° gennaio 2021:	Fino a 3 volte il TM	100	1,2500 %	-	1.546,74
	Oltre 3 e fino a 5 volte il TM	90	1,1250 %	1.546,75	2.577,90
	Oltre 5 volte il TM	75	0,9375 %	2.577,91	qualsiasi

7 - SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)	
Decorrenza	Importo trattamento
Dal 1° gennaio 2021:	548,70
IMPORTI ANNUI	7.133,10

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA

- Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: *"Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo"*.
- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- Il comma 6 dell'articolo 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che *"Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento"*.
- Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che *"Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d'importo superiore a otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato"*.
- Il comma 25 dell'articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: *"In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 **per il biennio 2012 e 2013** è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato"*.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - segue

L'articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i dispone che:

"Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:

- a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.*

L'articolo 1, comma 260, della legge 145 del 30 dicembre 2018 dispone che:

Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

L'articolo 1, comma 477, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che:

Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo

INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Tabella C**PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
IMPORTO DEI MINIMI PER L'ANNO 2020
Valori provvisori per il 2021**

1 – Fondo Clero		
Decorrenza	Fondo Clero	Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il requisito contributivo minimo di 10 anni
	Importo	
1.1.2020	515,58	5,96
1.1.2021	515,58	5,96

2 – Fondo Addetti Imposte di consumo	
1.1.2020	457,93
1.1.2021	457,93

3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas	
Decorrenza	Importo
1.1.2020	515,58
1.1.2021	515,58

4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche		
Decorrenza	Pensioni con decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996	Pensioni con decorrenza dal 1° dicembre 1996 in poi
	Importo	
1.1.2020	567,10	515,58
1.1.2021	567,10	515,58

5 – Fondo Esattoriali	
Decorrenza	Importo
1.1.2020	359,16
1.1.2021	359,16

6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto	
Decorrenza	Importo
1.1.2020	515,58
1.1.2021	515,58

Segue Tabella C

7 - Fondo Telefonici			
Decorrenza	Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1997	Pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi	Pensioni di reversibilità con 15 anni di servizio utile
	Importo		
1.1.2020	734,52	515,58	514,19
1.1.2021	734,52	515,58	514,19

8 - Fondo per il Personale di Volo	
1.1.2020	515,58
1.1.2021	515,58

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2020	Oltre € 13.405,08	Fino a € 6.702,54	Oltre € 6.702,54 fino a 13.405,08
2021	Oltre € 13.405,08	Fino a € 6.702,54	Oltre € 6.702,54 fino a 13.405,08

2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2020	Oltre € 33.512,70	Fino a € 26.810,16	Da € 26.810,16 fino a 33.512,70
2021	Oltre € 33.512,70	Fino a € 26.810,16	Da € 26.810,16 fino a 33.512,70

Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2020	Oltre € 26.810,16	Fino a € 20.107,62	Da € 20.107,62 fino a 26.810,16
2021	Oltre € 26.810,16	Fino a € 20.107,62	Da € 20.107,62 fino a 26.810,16

Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Segue Tabella D

4 - LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000 PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1993		
Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992		
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti	Gestioni dei Lavoratori Autonomi	Decorrenza Integrazione
Donne nate entro il 31 dicembre 1939	Donne nate entro il 31 dicembre 1934	1 gennaio 2000
Uomini nati entro il 31 dicembre 1934	Uomini nati entro il 31 dicembre 1929	
Donne nate dal 1 gennaio 1940 al 30 giugno 1940	Donne nate dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935	1 gennaio 2001
Uomini nati dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935	Uomini nati dal 1 gennaio 1930 al 30 giugno 1930	
Donne nate dal 1 luglio 1940 al 31 dicembre 1940	Donne nate dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1935	1 gennaio 2002
Uomini nati dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1935	Uomini nati dal 1 luglio 1930 al 30 dicembre 1930	

FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE

Fasce di reddito cumulato con il coniuge	Percentuale di integrazione
Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	70%
Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	40%

N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano.

Anno	Fasce di reddito coniugale	Percentuale di integrazione
2020	Da € 26.810,16 a € 33.512,70	70%
	Da € 33.512,70 a € 40.215,24	40%
2021	Da € 26.810,16 a € 33.512,70	70%
	Da € 33.512,70 a € 40.215,24	40%

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D'INVALIDITA'
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA'		
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2020	Oltre € 11.967,28	Oltre € 17.950,92
2021	Oltre € 11.967,28	Oltre € 17.950,92

ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA'

Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222

Decorrenza	Importo mensile
1.8.1984	285.000
1.7.1985	315.000
1.7.1987	372.000
1.7.1989	421.000
1.7.1991	496.000
1.1.1994	580.000
1.1.1996	639.000
1.1.1999	704.000
1.7.2000	715.000
1.7.2001	734.000
Euro	
1.1.2002	379,08
1.7.2002	389,32
1.7.2003	398,66
1.1.2004	406,99
1.7.2005	415,13
1.7.2006	422,19
1.7.2007	430,63
1.1.2008	457,67
1.7.2009	472,45
1.7.2010	475,99
1.7.2011	483,37
1.1.2012	510,83
1.7.2013	526,26
1.7.2014	532,21
1.7.2015	533,22
1.7.2016	533,22
1.7.2017	533,22
1.7.2018	539,09
1.7.2019	545,02
1.7.2020	545,02

**CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO**
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

1 - LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	40 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo della pensione

2 - IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2020	Fino a € 20.107,62	Nessuna
	Oltre € 20.107,62 fino a € 26.810,16	25 per cento
	Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70	40 per cento
	Oltre € 33.512,70	50 per cento
2021	Fino a € 20.107,62	Nessuna
	Oltre € 20.107,62 fino a € 26.810,16	25 per cento
	Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70	40 per cento
	Oltre € 33.512,70	50 per cento

**CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO**

Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G

1 - LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo dell'assegno.

2 - IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2020	Fino a € 26.810,16	Nessuna
	Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70	25 per cento
	Oltre € 33.512,70	50 per cento
2021	Fino a € 26.810,16	Nessuna
	Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70	25 per cento
	Oltre € 33.512,70	50 per cento

MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

IMPORTI						
	2001		Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001			
Da 60 anni	Mensile	50.000	Mensile	25,83		
	Annuo	650.000	Annuo	335,79		
Da 65 anni	Mensile	160.000	Mensile	82,64		
	Annuo	2.080.000	Annuo	1.074,32		
Da 70 anni	Mensile	160.000				
	Annuo	2.080.000				
Da 75 anni	Mensile	180.000				
	Annuo	2.340.000				
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE						
<ul style="list-style-type: none"> A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 						
	TM	AS	60 anni di età		65 anni di età	
			personale	coniugale	personale	coniugale
2020	6.702,54	5.983,64	7.038,33	13.021,97	7.776,86	13.760,50
2021	6.702,54	5.983,64	7.038,33	13.021,97	7.776,86	13.760,50
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE						
<ul style="list-style-type: none"> La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. <p align="center"> [A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13 </p> <ul style="list-style-type: none"> RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. P: importo della pensione spettante nell'anno. 						

**INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI
MINIMI**

**Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007**

IMPORTI				
	La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007		La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2008	
Da 60 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 65 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 70 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE				
<ul style="list-style-type: none"> A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 				
	TM	AS	Limite personale	Limite coniugale
2020	6.702,54	5.983,64	8.476,26	14.459,90
2021	6.702,54	5.983,64	8.476,26	14.459,90
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. $[A - (RP + P)] : 13$ $[B - (RF + RP + P)] : 13$ RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. P: importo della pensione spettante nell'anno. 				

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del **sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili**.

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

settimane di contribuzione	anni di riduzione età	Età dalla quale spetta l'aumento
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65

**INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE PER I TITOLARI DI
PENSIONE DI INABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 12 GIUGNO
1984, N. 222**

**Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza
della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020**

IMPORTI				
Da 18 anni fino al compimento del 60° anno di età	mensile		136,44	
	annuo		1.773,72	
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE				
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua • B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 				
	TM	AS	Limite personale	Limite coniugale
2020	6.702.54	5.983,64	8.476,26	14.459,90
2021	6.702.54	5.983,64	8.476,26	14.459,90
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. 				
[A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13				
<ul style="list-style-type: none"> • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • P: importo della pensione spettante nell'anno. 				

PENSIONI SOCIALI

1 – PENSIONI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)				
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pension e sociale
2020	ZERO	< 12.059,18	Zero	379,33
	> 4.931,29	qualunque	379,33	zero
	< 4.931,29	> 16.990,47	379,33	zero
	< 4.931,29	< 12.059,18	RP/13	
	< 4.931,29	> 12.059,18 e < 16.990,47	RP / 13 (*) oppure (RT - 12.059,18) / 13 (*)	
2021	ZERO	< 12.059,18	Zero	379,33
	> 4.931,29	qualunque	379,33	zero
	< 4.931,29	> 16.990,47	379,33	zero
	< 4.931,29	< 12.059,18	RP/13	
	< 4.931,29	> 12.059,18 e < 16.990,47	RP / 13 (*) oppure (RT - 12.059,18) / 13 (*)	

2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999				
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pension e sociale
2020	ZERO	< 12.059,18	Zero	293,90
	> 3.820,70	qualunque	293,90	zero
	< 3.820,70	> 15.879,88	293,90	zero
	< 3.820,70	< 12.059,18	RP/13	
	< 3.820,70	12.059,18 e < 15.879,88	RP / 13 (*) oppure (RT - 12.059,18) / 13 (*)	
2021	ZERO	< 12.059,18	Zero	293,90
	> 3.820,70	qualunque	293,90	zero
	< 3.820,70	> 15.879,88	293,90	zero
	< 3.820,70	< 12.059,18	RP/13	
	< 3.820,70	12.059,18 e < 15.879,88	RP / 13 (*) oppure (RT - 12.059,18) / 13 (*)	

(*) Dall'importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo

AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
Modificato dall'art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

3 – IMPORTI DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE				
	2020		2021	
Da 65 anni	mensile	272,69	mensile	272,69
	annuo	3.544,97	annuo	3.544,97
Da 70 anni	mensile	272,69	mensile	272,69
	annuo	3.544,97	annuo	3.544,97
Da 75 anni	mensile	272,69	mensile	272,69
	annuo	3.544,97	annuo	3.544,97
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE				
<ul style="list-style-type: none"> • A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo • B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) 				
	PS	AS	Limite personale	Limite coniugale
2020	4.931,29	5.983,64	8.476,26	14.459,90
2021	4.931,29	5.983,64	8.476,26	14.459,90
IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • L'aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. <p style="text-align: center;">[A – (RP + PS)] : 13 [B – (RF + RP + PS)] : 13</p> <ul style="list-style-type: none"> • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. • PS: importo della pensione sociale spettante nell'anno, al netto del "ticket" di 5,17 € (lire 10.000). 				

AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

4 - LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI			
Anno	Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	Importo mensile aumento spettante
2020	8.476,26	14.459,90	358,12 $[A - (RP + PSO)] / 13$ $[B - (RF + RP + PSO)] / 13$
2021	8.476,26	14.459,90	358,12 $[A - (RP + PSO)] / 13$ $[B - (RF + RP + PSO)] / 13$
NOTE			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO. ▪ PSO: Importo annuo della prestazione PSO. 			
€ 8.476,26	somma dell'importo annuo 2020 della PSO, pari a € 3.820,70 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.655,56.		
€ 14.459,90	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2020 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64		
€ 8.476,26	somma dell'importo annuo 2021 della PSO, pari a € 3.820,70 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.655,56.		
€ 14.459,90	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2021 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64		

ASSEGNO SOCIALE

5 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE				
Anno	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
	Reddito annuo (RP)	Importo mensile assegno sociale	Reddito annuo (RC)	Importo mensile assegno sociale
2020	Zero	460,28	Zero	460,28
	> 5.983,64	Zero	> 11.967,28	Zero
	< 5.983,64	$(5.983,64 - RP) / 13$	< 11.967,28	$(11.967,28 - RC) / 13$
2021	Zero	460,28	Zero	460,28
	> 5.983,64	Zero	> 11.967,28	Zero
	< 5.983,64	$(5.983,64 - RP) / 13$	< 11.967,28	$(11.967,28 - RC) / 13$

6 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE				
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999				
2020	Zero	374,85	Zero	374,85
	> 4.873,05	Zero	> 10.856,69	Zero
	< 4.873,05	$(4.873,05 - RP) / 13$	< 10.856,69	$(10.856,69 - RC) / 13$
2021	Zero	374,85	Zero	374,85
	> 4.873,05	Zero	> 10.856,69	Zero
	< 4.873,05	$(4.873,05 - RP) / 13$	< 10.856,69	$(10.856,69 - RC) / 13$

AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE
Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

7 – IMPORTI DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE				
	2001		Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001	
Da 65 anni	mensile	25.000	mensile	12,92
	annuo	325.000	annuo	167,96
Da 70 anni	mensile	25.000		
	annuo	325.000		
Da 75 anni	mensile	40.000		
	annuo	520.000		

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE

- **A** - Limite personale = assegno sociale annuo (**AS**) + aumento annuo
- **B** - Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (**TM**)

	AS	TM	Limite personale	Limite coniugale
2020	5.983,64	6.702,54	6.151,60	12.854,14
2021	5.983,64	6.702,54	6.151,60	12.854,14

IMPORTO MENSILE DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE

- L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

$$[A - (RP + AS)] : 13$$

$$[B - (RF + RP + AS)] : 13$$

- **RP**: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale.
- **RF**: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale.
- **AS**: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.

MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE				
	2020		2021	
Da 65 anni	mensile	191,74	mensile	191,74
	annuo	2.492,62	annuo	2.492,62
Da 70 anni	mensile	191,74	mensile	191,74
	annuo	2.492,62	annuo	2.492,62

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE

- **A** - Limite personale = assegno sociale annuo (**AS**) + aumento annuo
- **B** - Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (**AS**)

	AS	Limite personale	Limite coniugale
2020	5.983,64	8.476,26	14.459,90
2021	5.983,64	8.476,26	14.459,90

IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE

- L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

$$[A - (RP + AS)] : 13$$

$$[B - (RF + RP + AS)] : 13$$

- **RP**: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale.
- **RF**: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale.
- **AS**: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.

Nota bene

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

Segue Tabella L

CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL'ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999

9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)			
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento
2020	< 3.820,70	< 15.879,88	85,43
	> 3.820,70 e < 4.931,29	> 15.879,88 e < 16.990,47	(4.931,29 – A) / 13 oppure (16.990,47 – B) / 13
	> 4.931,29	Qualunque	0
2021	< 3.820,70	< 15.879,88	85,43
	> 3.820,70 e < 4.931,29	> 15.879,88 e < 16.990,47	(4.931,29 – A) / 13 oppure (16.990,47 – B) / 13
	> 4.931,29	Qualunque	0

10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)			
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento
2020	< 4.873,05	< 10.856,69	85,43
	> 4.873,05 e < 5.983,64	> 10.856,69 e < 11.967,28	(5.983,64 – A) / 13 oppure (11.967,28 – B) / 13
	> 5.983,64	Qualunque	0
2021	< 4.873,05	< 10.856,69	85,43
	> 4.873,05 e < 5.983,64	> 10.856,69 e < 11.967,28	(5.983,64 – A) / 13 oppure (11.967,28 – B) / 13
	> 5.983,64	Qualunque	0

In caso di pensionato coniugato, l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

**CALCOLO DELL'AUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998**

11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati prima del 1 gennaio 1931)				
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento	
			Fasce 6, 8, 11, 12, 13, 16 e 17	Fasce 7 e 10
2020	< 3.820,70	< 15.879,88	72,66	56,07
	> 3.820,70 e < 4.765,28	< 15.879,88	(4.765,28 - A) / 13	
	> 3.820,70 e < 4.765,28	> 15.879,88 e < 16.824,46	(4.765,28 - A) / 13 (*) (16.824,46 - B) / 13 (*)	
	> 4.765,28	> 16.824,46	0	
	< 3.820,70	< 15.879,88	72,66	56,07
2021	> 3.820,70 e < 4.765,28	< 15.879,88	(4.765,28 - A) / 13	
	> 3.820,70 e < 4.765,28	> 15.879,88 e < 16.824,46	(4.765,28 - A) / 13 (*) (16.824,46 - B) / 13 (*)	
	> 4.765,28	> 16.824,46	0	
	< 3.820,70	< 15.879,88	72,66	56,07
	> 3.820,70 e < 4.765,28	< 15.879,88	(4.765,28 - A) / 13	

(*) l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

**CALCOLO DELL'AUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998**

12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati dopo il 31 dicembre 1930)				
Anno	Solo Pensionato		Pensionato + Coniuge	
	Reddito annuo (A)	Importo mensile dell'aumento	Reddito annuo (B)	Importo mensile dell'aumento
2020	4.873,05	72,66	< 10.856,69	72,66
	> 4.873,05 e < 5.817,63	(5.817,63 - A) / 13	> 10.856,69 e < 11.801,27	(11.801,27 - B) / 13
	> 5.817,63	0	≥ 11.801,27	0
2021	4.873,05	72,66	< 10.856,69	72,66
	> 4.873,05 e < 5.817,63	(5.817,63 - A) / 13	> 10.856,69 e < 11.801,27	(11.801,27 - B) / 13
	> 5.817,63	0	≥ 11.801,27	0

PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI

1 – CIECHI CIVILI

1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
06	ciechi assoluti , ricoverati, con sola pensione	
08	ciechi parziali , ricoverati e non, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2020	16.982,49	287,09
1.1.2021	16.982,49	287,09

2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
07	ciechi assoluti , non ricoverati, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2020	16.982,49	310,48
1.1.2021	16.982,49	310,48

3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE		
Fascia	Tipologia	
09	ciechi parziali , ricoverati e non, con sola indennità speciale	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	importo mensile
1.1.2020		212,43
1.1.2021		213,79

4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
10	ciechi assoluti , non ricoverati, con pensione ed indennità		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento (*)
1.1.2020	16.982,49	310,48	930,99
1.1.2021	16.982,49	310,48	938,35

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

Segue Tabella M 1

5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
11	ciechi assoluti , ricoverati, con pensione ed indennità		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento (*)
1.1.2020	16.982,49	287,09	930,99
1.1.2021	16.982,49	287,09	938,35

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE			
Fascia	Tipologia		
12	ciechi parziali , non ricoverati, con pensione ed indennità speciale		
13	ciechi parziali , ricoverati, con pensione ed indennità speciale		
16	ciechi parziali , minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale		
17	ciechi parziali , maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 – 13		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità speciale
1.1.2020	16.982,49	287,09	212,43
1.1.2021	16.982,49	287,09	213,79

(*) Nota bene l'indennità speciale è indipendente da redditi

7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA		
Fascia	Tipologia	
14	ipovedenti gravi (decimisti) , con solo assegno a vita	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2020	8.164,73	213,08
1.1.2021	8.164,73	213,08

8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO		
Fascia	Tipologia	
15	ciechi assoluti , maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento	
18	ciechi assoluti , minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento	
19	ciechi assoluti , maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	importo mensile
1.1.2020		930,99
1.1.2021		938,35

2 - SORDOMUTI

1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE			
Fascia	Tipologia		
20	sordomuti , non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione		
21	sordomuti , ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione		
22	sordomuti , non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di comunicazione (*)
1.1.2020	16.982,49	287,09	258,00
1.1.2021	16.982,49	287,09	258,82

(*) Nota bene l'indennità di comunicazione è indipendente da redditi

2 - SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE		
Fascia	Tipologia	
23	sordomuti , minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione	
24	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 20 21 22 25	
25	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	importo mensile
1.1.2020		258,00
1.1.2021		258,82

3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
26	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2020	16.982,49	287,09
1.1.2021	16.982,49	287,09

3 – INVALIDI CIVILI

1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
30	invalidi totali , non ricoverati, con sola pensione	
31	invalidi totali , ricoverati, con sola pensione	
32	invalidi totali , non ricoverati con altri redditi, con sola pensione	
39	invalidi totali , ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione	
43	invalidi totali , ricoverati, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2020	16.982,49	287,09
1.1.2021	16.982,49	287,09

2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA		
Fascia	Tipologia	
34	invalidi parziali , non ricoverati, con solo assegno	
35	invalidi parziali , ricoverati, con solo assegno	
36	invalidi parziali , non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno	
40	invalidi parziali , ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2020	4.931,29	287,09
1.1.2021	4.931,29	287,09

3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
33	invalidi totali , non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento (*)
1.1.2020	16.982,49	287,09	520,29
1.1.2021	16.982,49	287,09	522,10

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

Segue Tabella M.3

4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO		
Fascia	Tipologia	
38	invalidi totali , maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 33– 41)	
41	invalidi totali , non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento	
42	invalidi totali , non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento	
44	invalidi totali , minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento	
45	invalidi parziali , con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	indennità di accompagnamento
1.1.2020		520,29
1.1.2021		522,10

5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA' DI FREQUENZA		
Fascia	Tipologia	
47, 49, 50	invalidi parziali , minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2020	4.931,29	287,09
1.1.2021	4.931,29	287,09

6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
46	invalidi parziali , con pensione e con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile (**)	
		indennità di accompagnamento (*)	
1.1.2020	4.931,29	293,90	374,85
1.1.2021	4.931,29	293,90	374,85
			522,10

(*) Nota bene: l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

(**) Nota bene: l'importo spettante è diverso se con regole PS o AS

**7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI
con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno
35 anni di età
legge 28 dicembre 2001 n.448**

Fascia	Tipologia
70	Talassemia major (morbo di Cooley)
71	Drepanocitosi (anemia falciforme)
decorrenza	importo mensile (*)
1.1.2020	515,58
1.1.2021	515,58

(*) Nota bene l'importo in pagamento è indipendente da redditi

**AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL' ASSEGNO DI INVALIDITÀ per
INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47)
CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17)
e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,)**

Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001

1 - AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL' ASSEGNO DI INVALIDITÀ. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO PER I TITOLARI INFRASESSANTACINQUENNI			
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato	Importo mensile aumento spettante
2020	6.117,93	12.820,47	10,33
2021	6.117,93	12.820,47	10,33
L'aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito			
€ 6.117,93	somma dell'importo annuo 2020 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.		
€ 12.820,47	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2020 del trattamento minimo pari a € 6.702.54.		
€ 6.117,93	somma dell'importo annuo 2021 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.		
€ 12.820,47	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2021 del trattamento minimo pari a € 6.702.54.		

INCREMENTO AL MILIONE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

1 - AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43) ▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11) 				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2020	287,09	8.476,26	14.459,90	364,93 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
2021	287,09	8.476,26	14.459,90	364,93 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.476,26	somma dell'importo annuo 2020 della INVCIV, pari a € 3.732,17 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.744,09.			
€ 14.459,90	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2020 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64			
€ 8.476,26	somma dell'importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 3.732,17 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.744,09.			
€ 14.459,90	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2021 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64			

Segue Tabella M 5

**2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA
TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10)**

Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2020	310,48	8.476,26	14.459,90	$\frac{310,48 - (RP + INVCIV)}{13}$ $\frac{310,48 - (RF + RP + INVCIV)}{13}$
2021	310,48	8.476,26	14.459,90	$\frac{310,48 - (RP + INVCIV)}{13}$ $\frac{310,48 - (RF + RP + INVCIV)}{13}$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.476,26	somma dell'importo annuo 2020 della INVCIV, pari a € 4.036,24 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.440,02.			
€ 14.459,90	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2020 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64			
€ 8.476,26	somma dell'importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.036,24 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.440,02.			
€ 14.459,90	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2021 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64			

Segue Tabella M 5

3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 6, 11) E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17)				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2020	359,75	8.476,26	14.459,90	292,27 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
2021	359,75	8.476,26	14.459,90	292,27 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.476,26	somma dell'importo annuo 2020 della INVCIV, pari a € 4.676,75 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.799,51.			
€ 14.459,90	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2020 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64			
€ 8.476,26	somma dell'importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.676,75 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.799,51.			
€ 14.459,90	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2021 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64			

Segue Tabella M 5

**4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931**

Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2020	367,29	8.476,26	14.459,90	285,47 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
2021	367,29	8.476,26	14.459,90	285,47 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.476,26	somma dell'importo annuo 2020 della INVCIV, pari a € 4.765,15 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.711,11.			
€ 14.459,90	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2020 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64			
€ 8.476,26	somma dell'importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.765,15 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.711,11.			
€ 14.459,90	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2021 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64			

Segue Tabella M 5

5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2020	383,14	8.476,26	14.459,90	268,88 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
2021	383,14	8.476,26	14.459,90	268,88 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.476,26	somma dell'importo annuo 2020 della INVCIV, pari a € 4.980,82 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.495,44.			
€ 14.459,90	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2020 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64			
€ 8.476,26	somma dell'importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.980,82 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.495,44.			
€ 14.459,90	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2021 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64			

Tabella N**IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

1 - SCAGLIONI ANNUI D'IMPOSTA					
Reddito				Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
		Fino a	15.000,00	23%	0,00
Oltre	15.000,00	Fino a	28.000,00	27%	600,00
Oltre	28.000,00	Fino a	55.000,00	38%	3.680,00
Oltre	55.000,00	Fino a	75.000,00	41%	5.330,00
Oltre	75.000,00			43%	6.830,00

1A - SCAGLIONI MENSILI D'IMPOSTA					
Reddito				Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
		Fino a	1.250,00	23%	0,00
Oltre	1.250,00	Fino a	2.333,33	27%	50,00
Oltre	2.333,33	Fino a	4.583,33	38%	306,67
Oltre	4.583,33	Fino a	6.250,00	41%	444,17
Oltre	6.250,00			43%	569,17

Segue Tabella N

DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA

2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE		
Familiare cui spetta la detrazione	Detrazione annua	note
Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati	950,00	Nota 1
Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni	1220,00	Nota 1
Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104	Importo base + 400,00 €	Nota 1
Se più di tre figli a carico	la detrazione è aumentata di 200,00 € per ciascun figlio a partire dal primo aumento: 200,00 * n. tot. Figli	Nota 1
Per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile	750,00	Nota 2
Per primo figlio in mancanza del coniuge	Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge (tabella 2 a)	
<p>La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili.</p> <p>Le detrazioni per carichi di famiglia sono "rapportate a mese" e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.</p> <p><i>Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i></p>		
<p>Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C: (95.000 - \text{reddito}) / 95.000$ Calcolo della detrazione: $\text{IMP_DETR} * C$</p> <p>Per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 €</p> <p>$95.000 + ((15.000 * (\text{n. tot. Figli} - 1)))$</p>		
<p>Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C: (80.000 - \text{reddito}) / 80.000$ Calcolo della detrazione: $\text{IMP_DETR} * C$</p>		

Segue Tabella N

2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato

Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	15.000,00	800,00	Nota 1
Oltre	15.000,00	Fino a	29.000,00	690,00	
Oltre	29.000,00	Fino a	29.200,00	700,00	
Oltre	29.200,00	Fino a	34.700,00	710,00	
Oltre	34.700,00	Fino a	35.000,00	720,00	
Oltre	35.000,00	Fino a	35.100,00	710,00	
Oltre	35.100,00	Fino a	35.200,00	700,00	
Oltre	35.200,00	Fino a	40.000,00	690,00	
Oltre	40.000,00	Fino a	80.000,00	690,00	Nota 2

La detrazione è "**rapportata al periodo di pensione**" dell'anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota 1: la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l'ammontare del reddito complessivo non supera 15.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C = \text{reddito} / 15.000$$

Calcolo della diminuzione della detrazione (A):

$$A = 110 * C$$

Calcolo della detrazione: 800 - A

Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 €

Calcolo del coefficiente (C):

$$C: (80.000 - \text{reddito}) / 40.000$$

Calcolo della detrazione: 690,00 * C

Segue Tabella N

3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE – (di cui all'articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)

Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	8.000,00	1.880,00	Nota 1
Oltre	8.000,00	Fino a	15.000,00	1.297,00	Nota 2
Oltre	15.000,00	Fino a	55.000,00	1.297,00	Nota 3
Oltre	55.000,00			0	

La detrazione è "**rapportata al periodo di pensione**" dell'anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota 1: L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00 €.

La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 713,00 €.

Nota 2: la detrazione è **umentata** del prodotto tra 583 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 € ma non a 15.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C = (15.000 - \text{reddito}) / 7.000$$

Calcolo dell'aumento della detrazione (A):

$$A = 583 * C$$

Calcolo della detrazione: 1.297,00 + A

Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C: (55.000 - \text{reddito}) / 40.000$$

Calcolo della detrazione: 1.297,00 * C

Segue Tabella N

4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO

(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla **previdenza complementare** di cui all'art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)

Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	8.000,00	1.880,00	Nota 1
Oltre	8.000,00	Fino a	28.000,00	978,00	Nota 2
Oltre	28.000,00	Fino a	55.000,00	978,00	Nota 3
Oltre	55.000,00			0	

La detrazione è "**rapportata al periodo di pensione**" dell'anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota 1: L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €.

La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €.

Nota 2: la detrazione è **umentata** del prodotto tra 902 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 20.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 ma non a 28.000.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C = (28.000 - \text{reddito}) / 20.000$$

Calcolo dell'aumento della detrazione (A):

$$A = 902 * C$$

Calcolo della detrazione: 978,00 + A

Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C: (55.000 - \text{reddito}) / 27.000$$

Calcolo della detrazione: 978,00 * C

Segue Tabella N

4A – ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO

(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla **previdenza complementare** di cui all'art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)

Reddito				Detrazione annua
Oltre	23.000,00	Fino a	24.000,00	10,00
Oltre	24.000,00	Fino a	25.000,00	20,00
Oltre	25.000,00	Fino a	26.000,00	30,00
Oltre	26.000,00	Fino a	27.700,00	40,00
Oltre	27.700,00	Fino a	28.000,00	25,00

Nota:

L'importo dell'ulteriore detrazione deve essere aggiunto all'importo della detrazione per redditi di lavoro calcolata secondo i criteri della tabella 4.

Segue Tabella N

5 - DETRAZIONE PER REDDITI DIVERSI

(da applicare alle quote corrisposte a titolo di assegno alimentare all'ex coniuge e di assegno divorzile all'ex coniuge superstite)

Reddito			Detrazione annua	note	
		Fino a	7.500,00	1.725,00	Nota 1
Oltre	7.500,00	Fino a	15.000,00	1.255,00	Nota 2
Oltre	15.000,00	Fino a	55.000,00	1.255,00	Nota 3
Oltre	55.000,00			0	

La detrazione è "**rapportata al periodo di pensione**" dell'anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota 1: L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €.

La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €.

Nota 2: la detrazione è **aumentata** del prodotto tra 470 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 € ma non a 15.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C = (15.000 - \text{reddito}) / 7.500$$

Calcolo dell'aumento della detrazione (A):

$$A = 470 * C$$

Calcolo della detrazione: 1.255,00 + A

Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C: (55.000 - \text{reddito}) / 40.000$$

Calcolo della detrazione: 1.255,00 * C

Arrotondamento: per tutte le operazioni di calcolo utilizzare nei campi di lavoro almeno 4 decimali, gli importi da memorizzare devono essere arrotondati al centesimo di € più vicino

Tabella O

FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO 2021

1 – ANZIANITA' MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a € 47.379,00	911,13	80	0,00153846	37.903,19	2.915,63
Oltre € 47.379,00 Fino a € 63.014,07 (fascia di € 15.635,07)	911,13 1.211,81 300,67	60	0,0011538	9.380,67	721,59
Oltre € 63.014,07 Fino a € 78.649,14 (fascia di € 15.635,07)	1.211,81 1.512,48 300,67	50	0,000961538	7.817,55	601,35
Oltre € 78.649,14	1.512,48	40	0,00076923		

2 – ANZIANITA' ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a € 47.379,00	911,13	80	0,00153846	37.903,19	2.915,63
Oltre € 47.379,00 Fino a € 63.014,07 (fascia di € 15.635,07)	911,13 1.211,81 300,67	64	0,001230769	10.006,49	769,73
Oltre € 63.014,07 Fino a € 78.649,14 (fascia di € 15.635,07)	1.211,81 1.512,48 300,67	54	0,001038461	8.442,98	649,46
Oltre € 78.649,14 Fino a € 90.020,10 (fascia di € 11.370,96)	1.512,48 1.731,16 218,67	44	0,000846153	5.003,31	384,87
Oltre € 90.020,10	1.731,16	36	0,000692307		

Tabella R

**MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)**

Anno	Massimale di retribuzione pensionabile
2020	103.055,00
2021	103.055,00

Tabella S

**MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389**

Anno	Importo mensile del trattamento minimo di pensione	Percentuale di ragguglio della pensione	Minimale retributivo settimanale	Minimale retributivo annuo
2020	515,58	40	206,23	10.723,96
2021	515,58	40	206,23	10.723,96

Tabella T

**MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI
articolo 6 della Legge 967/1953
articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;
articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;**

Anno	Minimale retributivo	Massimale retributivo	Tetto pensionabile
2020	10.723,96	187.854,00	47.379,00
2021	10.723,96	187.854,00	47.379,00

Tabella U

IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI VECCHIAIA

Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Anno	Importo mensile Assegno Sociale	Percentuale (1)	Importo soglia	Percentuale (2)	Importo soglia
2020	460,28	1,20	552,34	1,50	690,42
2021	460,28	1,20	552,34	1,50	690,42

- (1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni e data perfezionamento dei requisiti entro il 31.12.2011 (legge 8 agosto 1995, n. 335)
- (2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 71 anni e data perfezionamento dei requisiti successiva al 31.12.2011 (legge 22 dicembre 2011, n. 214)

IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA ANTICIPATA

Anno	Importo mensile Assegno Sociale	Percentuale (1)	Importo soglia
2020	460,28	2,80	1.288,78
2021	460,28	2,80	1.288,78

- (1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica pari almeno a 64 anni.

Tabella V

CALCOLO DELLA TRATTENUTA TEORICA MASSIMA APPLICABILE PER TRATTENUTE SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER INDEBITI "PROPRI"

REDDITO DEL PENSIONATO	ANNO 2021	ABBATTIMENTO T.T.M.
Pari o inferiori al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, maggiorato sulla base dei parametri di cui all'art. 38 della legge 448/2001	Redditi inferiori o uguali a € 8.476,26	60%
Superiori al trattamento minimo maggiorato sulla base dei parametri di cui all'art. 38 della legge 448/2001, ma inferiori o pari a due volte il trattamento minimo	Redditi superiori a € 8.476,26 e inferiori o uguali a € 13.405,08	40%
Superiori a due volte il trattamento minimo ma inferiori o pari a quattro volte il trattamento minimo	Redditi superiori a € 13.405,08 e inferiori o uguali a € 26.810,16	20%
Superiori a quattro volte il trattamento minimo	Redditi superiori a € 26.810,16	0

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLE PENSIONI D'ORO
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi da 261 a 268

Anno 2020	Da	A	% riduzione
		0	100.200,00
	100.200,01	130.260,00	15%
	130.260,01	200.400,00	25%
	200.400,01	350.700,00	30%
	350.700,01	501.000,00	35%
	501.000,01		40%
Anno 2021	Da	A	% riduzione
	0	100.200,00	zero
	100.200,01	130.260,00	15%
	130.260,01	200.400,00	25%
	200.400,01	350.700,00	30%
	350.700,01	501.000,00	35%
	501.000,01		40%